



Regione Autonoma della Sardegna

**REGOLAMENTO (CE) 2081/93
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994/1999 FEOGA
SOTTOPROGRAMMA N. 7 "SVILUPPO RURALE"
MISURA 7.5. - INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEL PARCO DEL GENNARGENTU**

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

1. Premessa

La misura 7.5. "Interventi di sviluppo rurale" compresa nel Sottoprogramma n. 7 "Sviluppo rurale" del POP/FEOGA 1994/1999, incentiva una serie di interventi, tra i quali la "Valorizzazione dell'area del Parco del Gennargentu".

Si premette che la Giunta regionale con deliberazione n. 15/2 dell'8.04.1998 ha deliberato l'assenso per la stipula di un "Accordo di Programma" per la realizzazione di un "Programma coordinato di interventi per i territori dei Comuni interessati dall'istituzione del Parco del Gennargentu - Golfo di Orosei", destinando a tale scopo, tra le altre risorse finanziarie, la somma di lire 20 miliardi a valere sulle risorse rinvenienti dalla misura 7.5. "Interventi di sviluppo rurale" del Programma Operativo Plurifondo POP/FEOGA, anni 1994/1999, per finanziare azioni previste nella predetta misura.

Il "Programma coordinato di interventi", secondo quanto previsto nello schema di "Accordo di Programma" allegato alla deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata, dovrà essere predisposto a cura della Provincia di Nuoro, con il coinvolgimento delle Comunità locali e con l'assistenza tecnica dell'ERSAT, e dovrà specificare, tra l'altro, l'Elenco degli interventi proposti a finanziamento sulla misura 7.5. "Interventi di sviluppo rurale", per ciascuno dei quali dovrà essere predisposta una "scheda tecnica".

Con le presenti direttive di attuazione si intendono definire i criteri ai quali dovrà attenersi la Provincia di Nuoro per la predisposizione del Programma e dell'Elenco degli interventi da finanziare con le risorse rinvenienti dal POP/FEOGA 1994/1999, e stabilire le norme tecnico-amministrative per la presentazione, l'istruttoria ed il finanziamento dei progetti inclusi nel predetto Elenco.

2. Obiettivi dell'intervento.

Obiettivo generale cui devono essere orientati gli interventi consiste nel migliorare la coesione economica e sociale fra le aree di intervento ed il contesto regionale ed europeo.

In conformità con l'obiettivo generale, il finanziamento persegue i seguenti scopi specifici:

- 1) Diversificazione economica di aree rurali fragili o marginali e loro integrazione con i settori industriali e terziari.



Regione Autonoma della Sardegna

- 2) Lotta alla disoccupazione strutturale o di lungo termine, inserendo nella vita produttiva la manodopera giovanile e gli adulti esclusi dal mercato del lavoro.
- 3) Adattamento delle forze lavorative alla trasformazione dei sistemi produttivi, attraverso iniziative atte a contenere o prevenire la disoccupazione.
- 4) Adeguamento delle tecnologie dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, secondo i dettami della Politica Agricola Comunitaria.

Tali obiettivi vengono evidenziati dalla misura che persegue le seguenti finalità:

- 1) sviluppare opportunità di reddito degli operatori agricoli;
- 2) integrare i redditi delle popolazioni rurali;
- 3) favorire la produzione, il consumo e la vendita di prodotti tipici locali;
- 4) favorire i processi di stabilizzazione delle popolazioni rurali nelle aree interne.

3. Portata finanziaria.

Come indicato nella già richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 15/2 dell'8.04.1998, all'attuazione degli interventi rivolti alla "Valorizzazione dell'area del Parco del Gennargentu", viene riservata a valere sulla misura 7.5. una quota di spesa (costo totale per investimenti) di 20 miliardi lire, così ripartiti:

- FEOGA	50,0%	10,000 miliardi
- STATO	15,5%	3,500 miliardi
- REGIONE	7,5%	1,500 miliardi
- BENEFICIARI	25,0%	5,000 miliardi
	-----	-----
Totale	100,0%	20,000 miliardi
	=====	=====

All'entità degli investimenti su indicati, corrispondono fondi pubblici per 15 miliardi di lire, così ripartiti:

- anno 1998: lire 10,200 miliardi
- anno 1999: lire 4,800 miliardi

4. Provvidenze.

Gli interventi ammissibili, che devono essere compresi in progetti di miglioramento fondiario approvati dall'Amministrazione regionale in base alle presenti direttive ed alle norme tecnico-amministrative per l'istruttoria dei progetti, verranno sostenuti con un contributo in conto capitale pari al 75% della spesa ammessa, mentre il restante 25% della spesa sarà a carico dei privati. Non potranno essere concessi mutui integrativi, sostenuti dal concorso pubblico sul pagamento degli interessi, per la parte di investimento non coperta dal contributo in conto capitale.



Regione Autonoma della Sardegna

Al contributo del 75% a carico pubblico concorrono l'Unione Europea, lo Stato italiano e la Regione sarda, rispettivamente per il 50%, il 17,5% ed il 7,5% della spesa ammessa.

5. Beneficiari.

Beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice civile ed i familiari di cui all'art. 230/bis del Codice civile, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 ed al Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile (legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8), le cui aziende ricadono nell'area del Parco del Gennargentu.

Ai fini dell'applicazione del presente intervento tale area comprende, oltre che i territori comunali delimitati con D.P.R. 30.03.1998 istitutivo del Parco Nazionale del Gennargentu, anche la quota dei terreni comunali esclusa dalla delimitazione di cui sopra, nonché i territori di quei Comuni che con deliberazione del Consiglio comunale hanno richiesto l'inclusione del proprio Comune nell'area del Parco Nazionale.

Sono ammesse anche le Cooperative giovanili costituite ai sensi della normativa di incentivazione.

Le iniziative presentate da produttori associati in Consorzi o in altre forme associative previste dalla legislazione vigente, saranno valutate come progetti singoli.

6. Criteri guida.

La predisposizione del "Programma Coordinato di interventi" dovrà conformarsi alle linee strategiche elaborata dalla Regione Sardegna in materia di sviluppo rurale, con speciale riguardo agli obiettivi sotto delineati:

- Innovazione e trasferibilità di nuove tecnologie che possano essere replicate, in maniera sostenibile, in ambiti socio-economici consimili, la cui comprovata sostenibilità non dipenderà, necessariamente, da interventi pubblici.
- Contesto territoriale e istituzionale, con inquadramento delle singole iniziative imprenditoriali in vasti ambiti territoriali, tenendo conto della complementarietà con altre iniziative di sviluppo regionale e dell'appartenenza a Consorzi polifunzionali.
- Creazione d'impiego, in cui, oltre gli indicatori di reddito, assumeranno particolare rilievo quelli di occupazione, in termini sia di generazione d'impiego durante e dopo la realizzazione delle opere, sia di mantenimento dei livelli occupativi pre-esistenti.
- Sviluppo risorse umane, attraverso iniziative sostenute o accompagnate da programmi di sensibilizzazione, corsi educativi, pacchetti formativi e moduli di addestramento professionale finanziati da fonti esterne rispetto ai fondi stanziati nel quadro della misura che sta alla base della presente direttiva.



Regione Autonoma della Sardegna

7. Interventi ammissibili.

Saranno considerati "Interventi di sviluppo rurale" ammessi a contributo le iniziative di investimento:

- a) presentate da imprenditori agricoli singoli o associati (v. par. 5);
- b) orientate agli obiettivi indicati nella misura (v. par. 2);
- c) ricadenti in una o più attività o tipologie indicate nella "descrizione tecnica" della misura stessa (v. par. 8);
- d) autofinanziate dall'imprenditore per un ammontare non inferiore al 25%.

8. Interventi ammessi a contributo.

Saranno ammesse a contributo del 75% le spese sostenute dai beneficiari per interventi riguardanti:

- attività di agriturismo;
- impianto di castagni da frutto e ristrutturazione di castagneti esistenti;
- impianto di noccioletti;
- impianto di fruttiferi di varietà locali nelle zone montane;
- impianti di piccola trasformazione artigianale di prodotti agricoli e zootecnici (conserve, sott'oli, insaccati, caseifici aziendali, pane carasau, etc.) sia tradizionali tipici che biologici;
- razionalizzazione e incremento dell'apicoltura;
- coltivazione e trasformazione delle piante officinali, tintorie, condimentarie;
- attività di sviluppo rurale integrato, comprese quelle volte a creare le condizioni per promuovere l'educazione ambientale;
- recupero di agglomerati tipici.

9. Importi massimi degli investimenti.

Gli interventi ammissibili per singole iniziative dovranno essere contenuti entro i seguenti limiti massimi di spesa:

- per attività di agriturismo: lire 200 milioni, così come stabilito dall'art. 17 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18;
- per recupero di agglomerati tipici: lire 200 milioni per unità abitativa, così come stabilito dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8;



Regione Autonoma della Sardegna

- per gli interventi mirati alla realizzazione di strutture produttive, di trasformazione di prodotti tipici locali, nonché per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione ambientale ai fini educativi, gli importi concedibili dovranno attenersi ai massimali disciplinati dal Regolamento (CE) n. 950/1997, che indica in 90.000 ECU (circa 180.000.000 di lire) il limite massimo per unità lavorativa creata e/o mantenuta a seguito dell'intervento progettuale, ed in 180.000 ECU (circa 360.000.000 di lire) il volume di investimenti per azienda.

Per le aziende associate la somma massima ammissibile a contributo è di 720.000 ECU (circa 1.400.000.000 di lire) e viene ragguagliata a 90.000 ECU per unità lavorativa impiegata.

10. Programma degli interventi.

Lo schema di "Accordo di Programma" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 15/2 dell'8.04.1998, prevede che la Provincia di Nuoro predispona un "Programma coordinato di interventi per il territorio interessato alla istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu - Golfo di Orosei".

Il Programma coordinato di interventi dovrà comprendere, tra l'altro, l'Elenco degli interventi proposti a finanziamento sulla misura 7.5. "Sviluppo rurale" POP/FEOGA 1994/1999".

Lo schema di "Accordo" impegna, altresì, l'ERSAT a fornire la collaborazione e l'assistenza tecnica necessaria alla definizione delle iniziative afferenti alla misura 7.5. "Sviluppo rurale", curando, in collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Nuoro, le attività di sportello concernenti l'informazione e la sensibilizzazione attraverso l'impiego degli agenti di sviluppo rurale.

Per ogni intervento proposto, ai fini della valutazione per la sua inclusione nell'"Elenco" di cui sopra dovrà essere predisposta una "scheda tecnica".

La "scheda tecnica" dell'iniziativa dovrà dare esauriente informazione sui seguenti elementi di valutazione:

- A. Idoneità dell'imprenditore proponente.
- B. Validità tecnica dell'intervento proposto.
- C. Validità economica dell'intervento proposto.
- D. Rilevanza territoriale ed istituzionale dell'intervento proposto.

A. Idoneità dell'imprenditore proponente.

Dovrà riguardare i seguenti aspetti:

A. 1. Attività svolte in precedenza dall'impresa, o iter formativo che ha condotto alla costituzione di una nuova azienda ai fini dell'iniziativa, da documentare con un apposito prospetto riassuntivo e relativi allegati.

A.2. Esperienza professionale maturata dai titolari o soci dell'impresa, da documentare con appositi "curricula vitae" sottoscritti dai titolari.



Regione Autonoma della Sardegna

A.3. Localizzazione e adeguatezza dei terreni e degli edifici di cui l'azienda dispone come risorsa propria o acquisita e che l'impresa stessa conferisce in rapporto alla realizzazione e gestione dell'iniziativa.

A. 4. Risorse immateriali, penetrazione di mercato, marchi di origine, tecniche tradizionali o innovative, prodotti qualitativi che l'impresa conferisce in rapporto alla realizzazione e gestione dell'iniziativa.

B. Validità tecnica dell'intervento proposto.

Dovrà illustrare i seguenti aspetti:

B.1. Benefici derivanti dalla diffusione di tecnologie innovatrici.

B.2. Benefici sul piano ambientale.;

B.3. Fase della progettazione: studi preliminari, piano di fattibilità, progettazione esecutiva, da documentare con i relativi atti ed elaborati.

B.4. Inserimento nei contesti ambientali, paesaggistici, storico-culturali.

B.5. Mitigazione degli impatti ambientali negativi.

C. Validità economica dell'intervento proposto.

C.1. Prospettive di mercato (canali di vendita, prezzi alla produzione, etc.).

C.2. Calcolo costi/benefici e utilità dell'investimento proposto.

C.3. Posti di lavoro permanenti generati dall'iniziativa; stabilità o durata del posto di lavoro e relativa posizione contrattuale; profilo professionale di entrata e di uscita degli addetti; livello di remunerazione previsto.

C.4. Qualità e intensità dell'apporto partecipativo, con dimostrazione della capacità di autofinanziamento del 25%, per mezzo di capitali o attraverso la capitalizzazione di manodopera partecipativa.

D. Rilevanza territoriale e istituzionale.

D.1. Appartenenza a Consorzi, di cui dovrà indicarsi la costituzione, le finalità, l'organizzazione, le iniziative già realizzate.



Regione Autonoma della Sardegna

D.2. Complementarietà con altri programmi di sviluppo regionale e/o comunale (PIA, PUC, ecc.).

La valutazione delle iniziative da comprendere nell'Elenco del "Programma coordinato di interventi" sarà operata dalla Amministrazione provinciale di Nuoro sulla base dei fattori, degli indici di priorità e dei parametri indicati nell'allegata scheda di valutazione (Allegato n. 1).

Una volta definito, il Programma coordinato di interventi verrà approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Sarà concesso ai soggetti attuatori degli interventi un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma coordinato di interventi, per la presentazione delle domande di finanziamento.

Le domande di finanziamento, complete della documentazione amministrativa e degli elaborati progettuali, dovrà essere presentata, entro la scadenza sopra indicata, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Nuoro, a favore del quale l'Assessorato accrediterà le somme occorrenti per il finanziamento dei progetti inclusi nel "Programma coordinato degli interventi".

Il "Programma coordinato degli interventi" dovrà essere definito dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro entro il 28 febbraio 1999.

11. Competenze.

Responsabile del coordinamento e dell'attuazione degli interventi di sviluppo rurale da realizzare nell'area del Parco del Gennargentu, di cui alla presente misura, è l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna.

Le competenze in ordine al ricevimento delle domande, all'istruttoria tecnico-amministrativa per l'approvazione, il finanziamento ed il collaudo dei progetti, all'emissione dei provvedimenti d'impegno e di pagamento ed alla liquidazione finale, saranno esercitate dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Nuoro.

12. Finanziamento.

L'emissione del provvedimento di finanziamento dei progetti avverrà a cura del Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Nuoro.

Come già precisato, la misura del contributo sarà pari al 75% della spesa ammessa. Non verranno concessi mutui integrativi a tasso agevolato per la parte di investimento non coperta dal contributo a fondo perduto.

L'erogazione degli acconti sul contributo concesso è regolata, oltre che dall'art. 8 della L.R. n. 44/88, anche dalle disposizioni della Giunta Regionale, approvate con deliberazione n. 29/338 del 06.08.1993, in base alle quali:



Regione Autonoma della Sardegna

- per l'ottenimento dell'acconto è obbligatoria la nomina del direttore dei lavori, il cui incarico deve essere conferito a professionista abilitato;

- l'erogazione dell'acconto, che rimane confermata nella misura totale prevista dall'art. 8 della L.R. n. 44/88, (70% per imprenditori singoli e 80% per società cooperative); avverrà in due rate:

a) la prima rata, pari al 70% dell'acconto concedibile, sulla base di una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti l'avvenuto inizio delle opere (la dichiarazione deve essere accompagnata da domanda a firma del beneficiario);

b) la seconda rata, pari alla restante parte dell'acconto concedibile, sulla base di una dichiarazione del direttore dei lavori, corredata da contabilità analitica, nella quale si attesti che sono stati eseguiti lavori per una quantità pari ad almeno il 50% del totale delle opere approvate ed ammesse a contributo.

In ogni caso i lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dall'avvenuta notifica del provvedimento di concessione. Trascorso tale termine, senza proroga per documentati motivi, non sarà più possibile accedere all'acconto.

Per anticipazioni superiori ai 50 milioni, i beneficiari sono tenuti a presentare garanzia sotto forma di fidejussione.

I termini concessi per l'esecuzione delle opere e per la presentazione della domanda di collaudo finale sono fissati in mesi 12 dalla data di comunicazione al beneficiario del provvedimento di finanziamento.

Per esigenze connesse con il monitoraggio e l'avanzamento della spesa, nel provvedimento di concessione del contributo verrà fatto obbligo al beneficiario di presentare trimestralmente, entro le scadenze del giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, una dichiarazione del direttore dei lavori sullo stato di avanzamento degli stessi, corredata da contabilità analitica.

13.. Norme tecnico-amministrative per la presentazione e l'istruttoria dei progetti.

Per quanto riguarda le norme tecnico-amministrative per l'approvazione delle domande di finanziamento e per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti, si rimanda alla normativa di carattere generale che disciplina gli interventi nel settore delle opere di miglioramento fondiario, che viene riportata nel fascicolo allegato N. 2.

Nell'istruttoria dei progetti troverà applicazione il Prezzario O.M.F. Regione Sardegna 1998, approvato con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 16 marzo 1998, pubblicato sul B.U.R.A.S. Supplemento Ordinario n. 10 del 31 marzo 1998.

Nell'applicazione della specifica misura è sufficiente la presentazione della domanda e del progetto in 3 copie (1 originale + 2 copie). Una copia del progetto approvato verrà trasmessa dall'I.P.A. alla Ditta richiedente, unitamente ad una copia del provvedimento di concessione; delle due copie residue, una resterà agli atti dell'I.P.A., l'altra sarà allegata al rendiconto da inviare agli Organi di controllo.



Regione Autonoma della Sardegna

Specificazioni di maggior dettaglio, potranno essere impartite all'Ufficio istruttore con apposita circolare esplicativa, con la quale si provvederà anche alla unificazione della modulistica necessaria al percorso istruttorio della pratica.

a.carb8\epson\sviluppo



Regione Autonoma della Sardegna

ALLEGATO N. 1

Reg. CEE 2081/93
Programma Operativo Plurifondo - POP/FEOGA 1994/1999
Sottoprogramma n. 7: Sviluppo Rurale
Misura 7.5.: Interventi di sviluppo rurale
Valorizzazione dell'Area del Parco del Gennargentu

Scheda di valutazione delle iniziative

TITOLO DELL'INIZIATIVA:



Regione Autonoma della Sardegna

A. Idoneità dell'imprenditore proponente:	20 punti
B. Validità tecnica dell'intervento proposto:	35 punti
C. Validità economica dell'intervento proposto:	35 punti
D. Rilevanza territoriale ed istituzionale dell'intervento proposto:	10 punti

L'istruttoria volta a selezionare i beneficiari dovrà poggiare su elementi di valutazione oggettivi, verificando sia la coerenza interna delle proposte sia la loro attendibilità alla luce degli indicatori esterni di natura tecnica, economica ed istituzionale di cui disporranno autonomamente i valutatori.

A. Valutazione dell'idoneità dell'imprenditore proponente (20 punti)

I punti saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:

Parametri imprenditoriali	Valutazione
Attività svolte in precedenza dall'impresa, o iter formativo che ha condotto alla costituzione di una nuova azienda ai fini del progetto, da documentare con un apposito prospetto riassuntivo e relativi allegati;	da 0 a 5 punti
Esperienza professionale maturata dai titolari o soci della impresa, da documentare con appositi curricula vitae sottoscritti dai titolari;	da 0 a 5 punti
Localizzazione e adeguatezza dei terreni e degli edifici di cui l'impresa dispone come risorsa propria o acquisita e che l'impresa stessa conferisce in apporto alla realizzazione e gestione del progetto;	da 0 a 5 punti
Risorse immateriali - penetrazione di mercato, marchi di origine, tecniche tradizionali o innovative, prodotti qualitativi che l'impresa conferisce in apporto alla realizzazione e gestione del progetto	da 0 a 5 punti



Regione Autonoma della Sardegna

A. Valutazione tecnica dell'intervento proposto (35 punti)

I 35 punti cumulativi saranno attribuiti secondo la seguente modulazione:

Parametri tecnici	Valutazione
Benefici derivanti dalla diffusione di tecnologie innovatrici	da 0 a 5 punti
Benefici sul piano ambientale	da 0 a 5 punti
Fase della progettazione, da scomporre secondo i seguenti parametri: - studio preliminare - piano di fattibilità - progettazione esecutiva - relazione di impatto ambientale	da 0 a 10 punti
Inserimento nei contesti ambientali, paesaggistici, storico-culturali	da 0 a 5 punti
Mitigazione degli impatti ambientali negativi	da 0 a 5 punti
Livello di verifica fornita dall'assistenza tecnica	da 0 a 5 punti

C. Valutazione economica dell'intervento proposto (35 punti)

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei seguenti parametri quantitativi:

Parametri economici	Valutazione
Prospettive di mercato, con riferimento ai canali ed all'organizzazione delle vendite, ai prezzi realizzabili alla produzione, etc.	da 0 a 10 punti
Calcolo costi/benefici e utilità diretta ed indiretta dell'investimento	da 0 a 10 punti



Reg. CEE 2081/93

**Sottoprogramma n. 7: Sviluppo Rurale
Misura 7.5.: Interventi di sviluppo rurale
Valorizzazione dell'area del Parco del Gennargentu
Norme tecnico amministrative per l'istruttoria dei progetti**

Il progetto

Gli elementi progettuali, costituiti dagli elaborati tecnici debitamente accompagnati dalla documentazione amministrativa, devono essere redatti da un tecnico libero professionista abilitato, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale, con firma propria e del committente. Gli elaborati dovranno essere prodotti in numero di tre copie.

A) Elaborati tecnici

1. Cartografia.

- corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni e/o dei fabbricati costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali esattamente delineati; dovranno essere indicate le linee di collegamento tra il centro aziendale e i vari appezzamenti staccati;
- planimetria aziendale in scala adeguata (1:10.000 o 1:4.000) con l'indicazione e l'ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, interventi idrogeologici e forestali, recinzioni, opere di elettrificazione, ecc.) e delle opere da realizzare, corredata da riferimenti catastali;
- eventuale carta delle strutture fondiarie con stralcio 1:500 dei fabbricati esistenti ed indicazione delle precise destinazioni d'uso e dei dati plano-volumetrici.

2. Documentazione catastale.

Rilasciata in data non anteriore a 12 mesi dalla presentazione della domanda, è costituita da:

- certificati catastali di tutti i terreni e/o fabbricati di cui è costituita l'azienda, indispensabili per verificare la superficie dei terreni inclusi nel progetto, le dimensioni degli edifici interessati dalle realizzazioni e, in alcuni casi, per documentare la proprietà del richiedente;
- estratti autentici di mappa dei soli beni interessati alle opere;
- eventuale dimostrazione catastale di frazionamento o in sua assenza, dichiarazione del progettista sul risultato del frazionamento.



Regione Autonoma della Sardegna

3. Relazione tecnica.

Deve illustrare in modo esauriente lo stato attuale dell'azienda e l'ipotesi di miglioramento; in particolare dovrà riportare notizie sulle caratteristiche dei luoghi (es. clima, territorio, emergenze ambientali, ecc.); l'ubicazione, le strade di accesso e la situazione infrastrutturale del territorio; la situazione fondiaria, con il numero e la superficie dei corpi aziendali, la loro distanza dal centro aziendale, l'elenco delle particelle catastali (distinte in proprietà ed affitto), la superficie totale dell'immobile (terreni e/o fabbricati) e quella utilizzabile nell'intervento; l'ordinamento colturale; il patrimonio zootecnico, con l'indicazione dei capi totali e di quelli produttivi, la produzione di latte e la sua destinazione; i fabbricati esistenti (tipo, dimensioni) loro stato di efficienza; disponibilità di fonti di energia elettrica e di acqua per uso potabile o irriguo; le attrezzature presenti e le macchine; la viabilità aziendale; la descrizione dettagliata ed il dimensionamento delle opere da realizzare e delle attrezzature da acquistare. Tutte le scelte progettuali adottate dovranno essere adeguatamente illustrate e giustificate.

4. Computo metrico estimativo

Dovrà essere stilato in maniera analitica sulla base delle voci e dei prezzi di cui al vigente prezzario per O.M.F. (per le opere) e con riferimento a preventivi di ditte autorizzate (per gli acquisti).

Per quanto attiene ad opere non previste nel prezzario regionale si farà riferimento a quello dei lavori pubblici, esempio:

- nel recupero edilizio: la pietra a vista, il placcaggio, muretti a secco, materiali d'uso particolari.

5. Disegni delle opere.

I fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (1:50, 1:100), in pianta, in sezione ed in prospetto e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I dettagli progettuali vanno disegnati a parte in scala maggiore.

6. Preventivi.

La spesa prevista per gli acquisti (mezzi tecnici, attrezzature varie, ecc.) dovrà fare riferimento ad almeno tre preventivi di altrettante ditte autorizzate, mentre per gli impianti di trasformazione agro-artigianali sono sufficienti due preventivi.

I preventivi dovranno riportare tutti i dati significativi delle macchine e delle attrezzature e devono essere confrontabili; non verranno accettati preventivi relativi a macchinari di diversa capacità e/o di diversa potenza.

Per quanto riguarda l'allaccio elettrico, la spesa ammissibile sarà quella riportata alla voce "quota di distanza" nel preventivo rilasciato dall'Enel.



Regione Autonoma della Sardegna

B) Documentazione amministrativa

Ai sensi dell'art. 21 della tabella - allegato B - annessa al D.P.R. 26/10/1972 n° 642, tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo. Devono essere prodotti in almeno un originale.

1. Proprietà e disponibilità dei terreni e dei fabbricati.

La proprietà dei beni immobili aziendali da parte del richiedente può essere documentata dagli estratti catastali o di partita a lui intestati, oppure da documentazione comprovante il titolo di proprietà (contratto di compravendita, documento di successione, ecc.). In entrambi i casi occorre comunque una dichiarazione con la quale la ditta attesti di non aver trasferito a nessun titolo detta proprietà e di goderne la piena disponibilità.

E' consentito, inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 07.01.1975 n° 1, comprovare il titolo di possesso dei terreni mediante dichiarazione dell'interessato resa a norma dell'art. 4 della Legge 04.01.1968 n° 15 (dichiarazione sostitutiva d'atto notorio), nella quale il richiedente, elencati tutti i mappali interessati, dichiara di esserne il proprietario e di goderne la piena e libera disponibilità.

Per i terreni e gli altri beni immobili in affitto, comodato, cessione d'uso, ecc., possono essere prodotti contratti regolarmente registrati e la cui durata non sia inferiore a 10 anni dalla data di presentazione del progetto, ovvero come sopra, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Quando le opere da realizzare siano previste su terreni in affitto, comodato o cessione in uso, occorre sempre la autorizzazione, da parte del proprietario, ad eseguire le opere sul proprio fondo ed a richiedere e riscuotere il contributo; tale dichiarazione, a firma autenticata, deve inoltre contenere la clausola con la quale il proprietario si impegna a mantenere l'efficienza e la destinazione delle opere stesse per tutto il periodo previsto dalle norme vigenti anche in caso di scioglimento del contratto di affitto. In caso di mancata autorizzazione da parte del proprietario, l'affittuario che volesse comunque eseguire le opere, può affidarsi alla procedura di cui all'art. 16 della Legge 03.05.1982, n° 203.

2. Documentazione Società o Cooperative.

E' necessaria la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto societario;
- copia dell'elenco nominativo dei soci;
- certificato della Cancelleria del Tribunale con i dati relativi alla omologazione, deposito e trascrizione dell'atto costitutivo;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in data non anteriore a tre mesi (da richiedersi anche a collaudo finale);
- decreto di iscrizione nel Registro Prefettizio delle Cooperative;
- deliberazione di approvazione delle opere da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi;



Regione Autonoma della Sardegna

- certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risulti non essere in corso procedure di fallimento, di liquidazione, ecc. (da richiedersi anche a collaudo finale);
- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato e copia della revisione biennale ai sensi della Legge 59/92;
- autorizzazione dell'Ente pubblico proprietario dei beni all'esecuzione delle opere e atto di approvazione del progetto.

3. Certificati e documenti vari.

- certificato antimafia: dovrà essere richiesto direttamente alla Prefettura competente dall'Ufficio Istruttore, prima della emissione del provvedimento di concessione del contributo. Non è necessario per contributi inferiori a 50 milioni;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- fotocopia del codice fiscale: indispensabile ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche (art. 31 D.L. 02.03.1989 n° 69 convertito in Legge il 27.04.1989, n° 154);
- comunicazione/autorizzazione del Genio Civile per ricerca acqua;
- certificato analisi acque;
- certificato consistenza bestiame;

E, se necessario ai fini progettuali attestazioni di avvenuta presentazione di richiesta di "Nulla Osta":

- alla A.S.L.;
- all'Ass. Difesa Ambiente;
- all'Ass. Pubblica Istruzione e Beni Culturali;

4. Nomina del direttore dei lavori.

E' obbligatoria per l'ottenimento della anticipazione, come stabilito dalla normativa sulle opere di miglioramento fondiario approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 29/338 del 06.08.1993, nonché per il riconoscimento della quota forfettaria relativa (2%).

L'incarico deve essere conferito a professionista abilitato che deve sottoscriverlo per l'accettazione; può essere trasmesso dopo l'emissione del provvedimento di concessione, ma è comunque necessario per l'erogazione della prima rata di anticipazione.

Il direttore dei lavori può coincidere con il progettista.

5. Accertamento sopralluogo.

Deve essere eseguito dal funzionario istruttore alla presenza del richiedente e del tecnico progettista ed ha lo scopo di verificare in loco la situazione aziendale descritta in progetto, ed anche di chiarire eventuali punti oscuri o possibili dubbi sulle ipotesi progettuali. Per tale motivo è sempre consigliabile una attenta visione del progetto prima del sopralluogo. Le opere realizzate e gli acquisti effettuati prima dell'accertamento non potranno essere ammessi a finanziamento.



Regione Autonoma della Sardegna

In questa fase può essere concordata, con il committente ed il progettista, una eventuale modifica o integrazione del progetto.

6. Istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'accertamento sopralluogo e tenendo conto della normativa vigente, il tecnico istruttore valuterà in linea generale la validità tecnica dell'iniziativa e la sua accoglibilità dal punto di vista giuridico-amministrativo, in particolare, la compatibilità delle soluzioni proposte in progetto con le finalità dell'intervento e con le direttive di attuazione della misura.

Il progetto verrà esaminato in dettaglio con attento esame dei suoi elaborati. Dovranno essere verificati i seguenti elementi:

- la rispondenza delle voci ed i prezzi del computo metrico con quelli del vigente prezzario per O.M.F.;
- la corrispondenza tra le misure dei disegni e quelle del computo;
- il corretto dimensionamento dei locali, delle macchine e delle attrezzature;
- la concordanza tra i dati riportati nei vari atti amministrativi e tecnici;
- la completezza e la regolarità della documentazione allegata.

Nel caso fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, è necessario darne immediata comunicazione scritta al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 60 giorni per la presentazione della documentazione tecnica amministrativa.

Per quanto riguarda le opere ammissibili di spesa si rimanda alle direttive di attuazione relative alla misura in oggetto.

All'importo totale delle spese ed acquisti ammessi a contributo deve essere aggiunta una quota forfettaria del 4% per spese generali ed oneri di progettazione ed una quota del 2% per la direzione dei lavori, come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 32/94 del 02.08.1998.

Nella parte conclusiva del computo metrico, il funzionario approverà la spesa complessiva con la dicitura: "Visto: si approva la spesa ammessa a contributo in LIRE....." con firma per esteso e timbro dell'Ufficio.

Tutti gli atti progettuali, con le eventuali correzioni in rosso, dovranno essere firmati dal funzionario istruttore, il quale dovrà apporre, inoltre, su tutti gli atti o documenti (ad eccezione dei documenti e certificati rilasciati da uffici pubblici) la dicitura "VISTO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA" e la sottoscrizione del proprio nome, cognome, qualifica rivestita, firma per esteso e timbro dell'Ufficio.

Tutta la documentazione "in copia" dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 04.01.1968, n° 15.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario compilerà la relazione istruttoria sulla base dell'apposito modulo.

L'istruttore proporrà l'archiviazione della pratica con lettera motivata e l'Ufficio restituirà la pratica al richiedente nei seguenti casi:

- ipotesi di miglioramento non conforme agli obiettivi della misura;
- azienda senza i requisiti minimi.



Regione Autonoma della Sardegna

7. Emissione provvedimento di concessione.

Il provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto sarà emesso dal competente Organismo Istruttore e trasmesso in copia alla Ditta beneficiaria entro 5 giorni dalla sua registrazione.

Il termine concesso per l'esecuzione delle opere è fissato in mesi 12 (dodici) dalla data di comunicazione al beneficiario del provvedimento di concessione.

Il beneficiario è obbligato a trasmettere all'Organo Istruttore (Ispettorato Agrario) la rendicontazione trimestrale (anche se negativa) delle opere eseguite, regolarmente firmata dal direttore dei lavori. Il mancato adempimento a tale obbligo (che dovrà essere chiaramente indicato nel provvedimento di approvazione) potrà comportare la revoca della concessione.

8. Anticipazioni.

L'art. n. 8 della L.R. 13.12.1988, n. 44, prevede l'erogazione di anticipazioni sul contributo in conto capitale per O.M.F. nella misura del 70% del contributo, elevabile all'80% nel caso di Cooperative o Enti Pubblici.

La normativa sui miglioramenti fondiari, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 29/338 dell'08.08.1993, dispone che l'erogazione della anticipazione (che rimane fissata nella misura totale prevista dall'art. n. 8 della L.R. 44/88) avvenga in due rate:

- 1^a rata, pari al 70% della anticipazione concedibile, a presentazione della dichiarazione, a firma del direttore dei lavori, che attesta che le opere hanno avuto inizio (la dichiarazione deve essere accompagnata da domanda a firma del beneficiario e da copia dei documenti di autorizzazione alle opere da parte degli uffici competenti, es. licenza edilizia);
- 2^a rata, pari al 30% della anticipazione concedibile, a presentazione della dichiarazione, a firma del direttore dei lavori e corredata da contabilità analitica, che attesta che sono stati eseguiti lavori per quantità pari ad almeno il 50% del totale delle opere ammesse a contributo.

Con successiva deliberazione n. 6/99 dell'01.03.1994 la Giunta regionale ha stabilito che per l'erogazione della prima rata quando questa superi la somma di 50 milioni di lire, venga richiesta prestazione di cauzione a garanzia della somma anticipata.

Pertanto, nel caso in cui la prima anticipazione superi i 50 milioni, verrà richiesta al beneficiario una polizza fidejussoria fornita da un Istituto di Assicurazione autorizzato o un Istituto di Credito di Diritto Pubblico. La polizza deve coprire l'importo erogato a titolo di prima anticipazione e deve contenere specifica clausola che stabilisca che la polizza stessa rimarrà operante sino al momento della dichiarazione liberatoria da parte dell'ufficio competente, senza che venga apposto alla Regione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi a periodi di maggiore durata della polizza.

Le domande di anticipazione, così come quelle relative ad eventuali proroghe o varianti, devono essere presentate direttamente all'Organismo Istruttore competente (Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura).

N.B. La richiesta dell'anticipazione è prassi normale, ma non obbligatoria; pertanto il beneficiario può chiedere l'erogazione dell'intero contributo direttamente a collaudo finale.



Regione Autonoma della Sardegna

d) Fatture originali delle attrezzature; devono essere quietanzate dalla Ditta fornitrice, che deve inoltre rilasciare una dichiarazione liberatoria che attesti che "il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state né verranno emesse note di accredito". La spesa da ammettere a liquidazione è al netto di IVA.

Le fatture devono riportare il numero, la data, il codice fiscale o partita IVA del venditore e dell'acquirente, che deve coincidere obbligatoriamente con il beneficiario. Non potranno essere prese in considerazione fatture emesse prima dell'accertamento sovralluogo.

e) Concessioni varie rilasciate dagli organi competenti (es. concessione edilizia).

f) Certificato di agibilità o copia della richiesta con gli estremi di ricezione (data e protocollo) da parte del Comune (delibera di G.R. n. 23/47 del 04.06.1996).

g) Licenza dell'emungimento rilasciata dal Genio Civile.

h) Documentazione eventuale: certificato di analisi dell'acqua, certificato di regolare esecuzione delle opere, progetto dell'impianto elettrico a norma secondo la L.N. 46/90, ecc..

Presa visione della pratica ed accertata la sua regolarità il funzionario incaricato concorderà con il beneficiario e il direttore dei lavori la data della visita di collaudo, da formalizzare con comunicazione scritta.

Durante l'accertamento in azienda il funzionario dovrà verificare:

- Per i fabbricati le misure elementari ed i materiali impiegati, la corrispondenza con i disegni e la contabilità finale. Il collaudatore non è tenuto ad effettuare il collaudo statico delle strutture murarie, ma in presenza di evidenti lesioni nella muratura o nei solai dovrà sospendere l'accertamento e richiedere alla ditta di provvedere al collaudo statico, eseguito da ingegnere qualificato.

- Per le attrezzature, la rispondenza a quanto stabilito nelle direttive tecniche relative alla misura, la corrispondenza con le fatture, la corretta installazione (per gli impianti agro-alimentari la funzionalità dell'impianto deve essere garantita del collaudo funzionale eseguito da tecnico abilitato).

Per tutte le altre opere dovrà verificare il riscontro con quanto approvato in concessione, la regolare esecuzione, la funzionalità e l'efficienza, in particolare si accerterà la disponibilità di acqua e di energia elettrica.

Non sono collaudabili né ammissibili a liquidazione opere non previste in sede di concessione.

Potranno essere approvate, a discrezione del collaudatore, varianti di lieve entità comprese entro il limite del 10% dell'importo di concessione; non potranno però essere ammesse a compensazione di maggiori oneri sostenuti, le economie derivanti dalla mancata esecuzione di altre opere od acquisti. Le economie non potranno in ogni caso essere utilizzate a favore di opere non approvate in concessione.

Qualora una o più opere, a giudizio del funzionario, non fossero collaudabili per motivi tecnici o altro, potrà concedersi una breve proroga al fine di consentire alla ditta di poter riportare le opere in condizioni di accettabilità.

La contabilità finale ed i disegni saranno eventualmente corretti in rosso, in tutte le copie presentate, sulla base degli accertamenti e delle misure rilevate in azienda.



Regione Autonoma della Sardegna

9. Varianti.

L'art. 4 del D.P.R. 22.05.1967, n. 446, stabilisce che quando la variante non altera le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato del collaudo, fermo restando l'impegno di spesa ammesso in concessione che non può essere aumentato in nessun caso.

La richiesta di variante dovrà essere presentata, pertanto, in tutti quei casi in cui il beneficiario intenda modificare in maniera sostanziale le opere approvate.

Oltre alla domanda, la ditta presenterà una relazione tecnica nella quale vengono illustrate e motivate in maniera esauriente le modifiche che si intendono apportare, i disegni dettagliati delle opere variate ed un computo metrico di variante che dovrà contenere un riepilogo comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle proposte con la variante. Potrà richiedersi, inoltre, la documentazione integrativa necessaria all'istruttoria della variante.

I prezzi di applicazione saranno quelli del prezzario in vigore al momento della concessione originaria. Potranno essere approvate varianti con aumenti di spesa rispetto alla concessione, ma gli oneri aggiuntivi saranno a totale carico del richiedente.

Non potranno essere ammesse opere stralciate in fase istruttoria.

Per la progettazione, la presentazione e l'istruttoria delle varianti valgono le stesse modalità, considerazioni e criteri richiamati a proposito dei progetti. Con il provvedimento di approvazione della variante potrà concedersi l'eventuale proroga.

10. Proroghe.

La richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori dovrà essere inoltrata prima della scadenza dei termini stabiliti nel provvedimento di concessione e dovrà risultare adeguatamente motivata. La proroga potrà essere concessa, per un periodo massimo di dodici mesi, solo se giustificata da validi e controllabili motivi, supportati da idonea documentazione.

11. Collaudo finale.

Le richieste di collaudo verranno presentate in carta semplice all'Ispettorato Provinciale Agrario per i successivi adempimenti.

Non potrà essere incaricato del collaudo il funzionario che ha svolto l'istruttoria del progetto.

La domanda di collaudo verrà corredata dai seguenti elaborati:

- a) Planimetria aziendale in scala opportuna con indicazione delle opere eseguite.
- b) Disegni esecutivi delle singole opere debitamente quotati.
- c) Contabilità finale dei lavori; dovrà riportare, un quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate.

Gli elaborati tecnici dovranno essere firmati dal beneficiario e dal direttore dei lavori.



Regione Autonoma della Sardegna

Nel riepilogo conclusivo della contabilità finale il collaudatore riporterà, in un quadro comparativo e distinti per categoria di opere, gli importi ammessi in concessione, quelli collaudati e quelli liquidabili. Apporrà, inoltre, le diciture, sottoscritte per esteso e con timbro dell'Ufficio.

"Si approva l'importo delle opere collaudate in LIRE"

"Si ammette a liquidazione l'importo di LIRE"

"Sono state eseguite compensazioni, ai sensi del D.P.R. 22.05.1967, n. 446, entro 1/10 dell'importo approvato in sede di concessione".

Le risultanze dell'accertamento di regolare esecuzione verranno riportate dal funzionario incaricato nell'apposito certificato di collaudo, che costituisce parte integrante del provvedimento di liquidazione finale.

12. Opere parzialmente eseguite.

Potranno essere ammesse a liquidazione soltanto se consentiranno il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

In ogni caso, quando l'importo di spesa ammissibile a liquidazione sia inferiore all'importo di concessione diminuito del 10% si dovrà procedere al recupero degli interessi sulla maggiore anticipazione percepita, come disposto dalle deliberazioni delle Giunte Regionali n. 6/99 dell'01.03.1994 e n. 19/85 del 29.06.1994.